DISPOSIZIONI A FAVORE DEI SANITARI PERSEGUITATI DAL FASCISMO

Art. 1

La riassunzione dei medici, chirurghi e veterinari, dispensati dal servizio o licenziati per motivi politici, prevista dal regio decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e la ricostruzione della loro carriera a mente del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, e' ammessa anche nei casi in cui il sanitario vincitore di un concorso possa dimostrare che fu dichiarato decaduto dallo stesso e non fu nominato nel posto esclusivamente per cattiva condotta politica o comportamento contrario al regime fascista. La domanda di riammissione in servizio dovra' essere presentata entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge. Tale riammissione dovra' avvenire entro sei mesi dalla presentazione della domanda di cui al comma precedente.

Versione in vigore dal 16 giugno 1954, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni a favore dei sanitari perseguitati dal fascismo
Estremi	Legge 15 maggio 1954, n. 232
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 giugno 1954

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-a-favore-dei-sanitari-perseguitati-dal-fascismo/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it